



COMUNE DI COSTA DE' NOBILI

PROVINCIA DI PAVIA

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 59 DEL 30/12/2021

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022/2024. RICOGNIZIONE DELLE ECCENZE DI PERSONALE E DOTAZIONE ORGANICA

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **nove** e minuti **trenta** nella Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Boschetti Luigi Mario - Sindaco in videoconferenza	Sì
2. Fabbris Marco - Vice Sindaco in videoconferenza	Sì
3. Pezzoni Alessia - Assessore	No
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Vice Segretario Comunale **Dott. Fazia Mercadante Umberto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Boschetti Luigi Mario** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022/2024. RICOGNIZIONE DELLE ECCENZE DI PERSONALE E DOTAZIONE ORGANICA

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 73 del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18: *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* [\[GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020\]](#), il quale sancisce:

"1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente."

VISTO il decreto del Sindaco n. 15 del 08.10.2021 con il quale viene disciplinata la seduta della Giunta tenuta in videoconferenza;

DATO ATTO che la videoconferenza si è tenuta utilizzando l'applicazione WhatsApp in funzione videochiamata;

PREMESSO:

- che l'art.89 del D.Lgs.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" prevede che gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti l'ordinamento generale degli uffici e servizi che deve prevedere i ruoli, la dotazione organica, la loro consistenza complessiva e i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro
- che l'art.91 del D.Lgs. 267/00 prevede che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e che sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- che l'art.48 del D.Lgs.267/00 prevede che è di competenza della Giunta Comunale l'adozione dei regolamenti degli uffici e dei servizi;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6 e dell'art. 6 ter del D. Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato con D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75:

c. 1: *"Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali"*.

c. 2: *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili a perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6 ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l' articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni*

pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'art. 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente".

c. 3: "In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmatici e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente".

c. 4: che "le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale",

c. 6: "Le Amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale".

art. 6 ter : "Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'art. 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali."

VISTO il decreto 08/05/2018 con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche", necessarie per l'attuazione dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017 che prevede che:

- **il piano dei fabbisogni deve essere coerente con** l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei **vincoli finanziari**, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009);
- previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. L'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, **la "dotazione organica" non è più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno della legge** o da altra fonte;

VISTO l'art.1 c.562 della L.296/06 (Finanziaria 2007) e s.m.i. che prevede che gli enti non sottoposti al patto di stabilità (enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e Unione dei Comuni), al fine di procedere a nuove assunzioni, devono verificare che la spesa di personale, con l'esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;

VERIFICATO che valore delle spese di personale anno 2008, calcolato ai sensi dell'art. 1 c.562 L.296/06 sopra citato, per questo Comune e' pari a euro 169.973,96 comprensivo di IRAP ;

VISTO:

- l'art. 33 c.2 del D.L. 34/2019 convertito con L.58/2019, come modificato dal c. 853, art. 1 L. n. 160/2020, che stabilisce:

*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al comma 1, **i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione.** Con decreto (omissis) sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonche' un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (omissis).*

- **il Decreto Ministeriale 17.03.2020** Misure per la definizione delle capacita' assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, pubblicato in G.U. il 27.05.2020, **che individua i valori soglia, differenziati per fascia demografica**, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione, nonche' **individua le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia**, prevedendone l'applicazione ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020. **La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto sopra non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557- quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296** (valore medio della spesa di personale del triennio precedente 2011-2013, con l'esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, che per il Comune di Costa de' Nobili e' stato riportato sopra).

RITENUTO CHE:

- la tabella 1 (rapporto di spesa del personale con entrate correnti) del Decreto sopra citato rappresenta, in relazione a ciascuna fascia demografica, i rispettivi valori soglia di riferimento. Quindi, **i Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo primo valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia.**

- la tabella 2 del Decreto prevede che i Comuni che rispettano la condizione di cui alla tabella 1, possano incrementare le spese di personale gradualmente negli anni dal 2020 al 2024 secondo le percentuali di crescita, in relazione al dato 2018, delle spese di personale, nel rispetto del valore soglia.

L'incremento di spesa deve dunque garantire contemporaneamente il rispetto della soglia di cui alla tabella 1 e il rispetto dell'incremento percentuale di cui alla tabella 2;

PRESO ATTO della circolare esplicativa del DM 17.03.2020 del Dipartimento Funzione Pubblica che specifica alcuni elementi critici della definizione dei due concetti di spesa di personale e di entrate correnti, descrivendo di fatto quali sono i dati di riferimento da inserire nel calcolo;

VISTO il prospetto di calcolo sotto riportato, in applicazione del citato decreto, da cui emerge che questa amministrazione ha un percentuale che si posiziona al di sotto della soglia minima e pertanto può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia:

<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>			
	ANNO		2022
Popolazione al 31 dicembre	ANNO	VALORE	FASCIA
	2020	397	a
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)	ANNI	VALORE	
	2020	95.685,09	(I)
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio	2018	355.042,66	
	2019	378.308,00	
	2020	367.272,04 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		366.874,23 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2020	19.093,84 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		347.780,39 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)		27,51%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)		29,50%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)		33,50%
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (solo se (a) < o = (b))	(c)	6.910,13 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	2022		33,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2	(d)	31.576,08 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	(e)	6.910,13 €	
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)	(f)	102.595,22 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	(g)		
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali	(e+g)	6.910,13 €	
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2	(h)	6.910,13 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2022	102.595,22 €	(i)

Si dà atto, quindi, sulla base del prospetto sopra riportato, che questo ente ha un "valore soglia" (**27,51%**) inferiore a quello previsto per la propria fascia demografica (**29,5%**) e pertanto può procedere ad assunzioni sino ad una **SPESA MASSIMA DI PERSONALE**, così come calcolato ai sensi del DM 17.03.20230, **pari a euro 102.595,22;**

VISTO l'art. 9, comma 28, del D.lg. 78/2010, il quale impone ha imposto a tutte le pubbliche amministrazioni, dall'anno 2011, di contenere la propria spesa per assunzioni con contratti a tempo determinato, di somministrazione, di formazione e lavoro, di collaborazione e, in generale, di forme flessibili di lavoro, nel limite massimo del 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009;

Visto l'art.1 c.557 L.311/2004 che prevede:

I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

Visto l'art.90 D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. che prevede la possibilità di costituire uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato

Visto l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti Locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;

RICHIAMATI gli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 165/2001, i quali prevedono che le Amministrazioni ispirino la propria organizzazione a criteri di funzionalità, flessibilità, collegamento delle attività degli uffici, imparzialità;

RICHIAMATI altresì gli artt. 3, 7 e 89 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, che riconoscono in capo ai singoli Enti la piena potestà organizzativa, da esercitarsi secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità e secondo i principi di professionalità e responsabilità, nei limiti delle proprie capacità di bilancio, o comunque allo stesso riferibili, e delle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni attribuite dalla vigente normativa;

RICHIAMATA la propria deliberazione G.C. n.23 del 03.06.2021 avente per oggetto: MODIFICA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023, RICOGNIZIONE DELLE ECCESSIONI DI PERSONALE E RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA che ha approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021-2023;

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 22/06/2021 è stato approvato il bando di concorso per assunzione 1 posto a tempo parziale ed indeterminato Cat C1 Area Affari Generali e Servizi Demografici;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 17/11/2021 di annullamento in autotutela della deliberazione di Giunta Comunale n.31 del 22.06.2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 14/12/2021 con la quale è stato approvato il bando di concorso per assunzione n.1 posto a tempo parziale ed indeterminato Cat C1 Area Affari Generali e Servizi Demografici;

EVIDENZIATO che la spesa per il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (calcolata al netto dell'IRAP in analogia alla modalità di calcolo delle spese di personale riportata nell'art.2 del DM 17.03.2020 e del personale in convenzione) per l'anno 2022 è pari a euro 74.000,00 e non supera la SPESA MASSIMA DI PERSONALE, elaborata ai sensi del DM 17.03.2020, pari a euro 102.595,22;

DATO ATTO che questa Amministrazione nell'anno 2009 ha avuto una spesa per assunzioni con contratti a tempo determinato o di collaborazione pari a euro 35.645,72 mentre la spesa prevista per assunzioni a tempo determinato, quali per l'art.1 c.557 L.311/2004 e art.90 D. Lgs. n. 267/2000 e convenzioni, anno 2022, è pari a presunti

euro 25.360,00 e pertanto è rispettato il vincolo dell'art. 9 c. 28 del D.lg. 78/2010 sopra citato;

RILEVATO CHE il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

DATO ATTO CHE:

- di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- che l'amministrazione ha adottato il piano triennale 2022/2024 delle azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono le pari opportunità di lavoro tra uomini e donne ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 198/2006 con propria deliberazione n. 50 del 09/11/2021 senza il quale è fatto divieto alle P.A. di procedere all'assunzione di nuovo personale;
- aver rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché aver inviato gli stessi, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato (art. 9, commi da 1-quinques a 1-octies, D.L. n. 113/2016);
- che non è stato richiesto da parte di creditori il rilascio della certificazione di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 185/2008;
- non si è in stato di deficiarietà strutturale o in dissesto;
- il piano è stato sottoposto a controlli preventivi, anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica, nonché alla preventiva informativa sindacale (art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001);
- il medesimo piano è oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale;

VISTO il parere del Revisore dei conti;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CONSIDERATO che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS);

Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese

DELIBERA

1. DI APPROVARE il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024 come meglio sotto riportato:

AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE

- N° 1 istruttore amministrativo contabile di ruolo Cat. C5;
- retribuzione di posizione assegnata: € 8.000,00

retribuzione di risultato: art. 15 – comma 4 – CCNL 21-5-2018 che prevede una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione

della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento. Si prevede una indennità di risultato.

AFFARI GENERALI Posizione Organizzativa: assegnata al Vice segretario comunale senza spesa aggiuntiva sino a sostituzione con istruttore amministrativo Cat. C PT 18 H settimanali – assunzione a tempo indeterminato mediante concorso pubblico, procedura avviata con deliberazione di GC n. 54 del 14/12/2021;

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI

- N° 1 istruttore amministrativo Cat. C. PT 6 H sett. – coperto a tempo determinato art.1 c.557 L.311/2004 - sino a sostituzione con istruttore amministrativo Cat. C PT 18 H settimanali – assunzione a tempo indeterminato mediante concorso pubblico, procedura avviata con deliberazione di GC n. 54 del 14/12/2021;
retribuzione di posizione assegnata: € 4.500,00 (da parametrare al part-time)
retribuzione di risultato: art. 15 – comma 4 – CCNL 21-5-2018 che prevede una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento. Si prevede una indennità di risultato.

STAFF DEL SINDACO

- N° 1 istruttore amministrativo Cat. C PT 18H sett – art.90 D.Lgs. 267/2000;

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

- Gestione associata servizio di polizia locale mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

UFFICIO TECNICO Posizione Organizzativa: assegnata al Sindaco senza spesa aggiuntiva

per una spesa di personale (calcolata al netto dell'IRAP e convenzioni in analogia alla modalità di calcolo delle spese di personale riportata nell'art.2 del DM 17.03.2020) per l'anno 2022 pari a euro 74.000,00 presunta;

2. Di dare atto che la spesa per il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale anno 2022 non supera la SPESA MASSIMA DI PERSONALE, elaborata ai sensi del DM 17.03.2020, pari a euro 102.595,22;

3. di dare atto del rispetto del sopra citato art.1 c.562 della L.296/2006 in quanto il valore delle spese di personale anno 2022 stanziato sul bilancio 2022 pari a euro 84.500,00 comprensivo di IRAP non supera il valore delle spese di personale anno 2008 comprensivo di IRAP che è pari a euro 169.973,96

4. Di dare atto che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS);

5. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.

6. Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS., R.S.U.

7. di inoltrare alla Ragioneria Generale dello Stato il presente PTFP come indicato nella circolare RGS n. 18/2018 in esecuzione di quanto previsto dall'art. 6-ter del d.lgs. 165/2001. All'interno dei SICO è stato introdotto il modulo denominato appositamente "PIANO DEI FABBISOGNI".

8. di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

Di dichiarare, con successiva e separata votazione espressa in forma palese, unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Boschetti Luigi Mario



Il Vice Segretario Comunale
Dott. Fazia Mercadante Umberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 3 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 04-01-2022 al 19-01-2022, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Costa De' Nobili, li 04-01-2022



Il Vice Segretario Comunale
Dott. Fazia Mercadante Umberto

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

diventa esecutiva in data 14-01-2022

Decorso 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000)

Costa De' Nobili, li 14-01-2022



Il Vice Segretario Comunale
Dott. Fazia Mercadante Umberto



COMUNE DI COSTA DE' NOBILI

PROVINCIA DI PAVIA

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022/2024. RICOGNIZIONE DELLE ECCENZE DI PERSONALE E DOTAZIONE ORGANICA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Costa De' Nobili, lì 20/12/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tremonte Carla





COMUNE DI COSTA DE' NOBILI

PROVINCIA DI PAVIA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022/2024. RICOGNIZIONE DELLE ECCENZE DI PERSONALE E DOTAZIONE ORGANICA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Costa De' Nobili, lì 20/12/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tremonte Carla



